



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 375 del 10/03/2023

OGGETTO: LICEO STATALE FORMIGGINI DI SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. 2° STRALCIO (LOTTO 1) CIG 901160862C CUP G84E21000430001 E 3° STRALCIO (LOTTO 2) CUP G89F18000920001 CIG 901164765B . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI OPERE A SECCO -CAT OG1- IMPRESA SAFA GROUP SRLS

CUP G84E21000430001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n.1871 del 03/12/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai due stralci dei lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 3.509.148,90 (2° stralcio) ed 1.720.650,07 (3° stralcio) che venivano entrambi aggiudicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 2 lotti funzionali, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 -avendo a riferimento gli stessi prezzi- alla medesima impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368, che ha offerto lo stesso ribasso (1%) per entrambi i lotti, quindi per un importo contrattuale netto di € 3.548.590,02 di cui € 3.474.057,41 per lavori ed € 74.532,61 per oneri di sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1) impegnati al capitolo 4779 del Peg 2022 pren. 163/2022 ed € 1.745.820,84 di cui € 1.703.443,57 per lavori ed € 42.377,27 per oneri di sicurezza per 3° stralcio (lotto 2) impegnati al capitolo 572 del Peg 2022 pren. 161/2022.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 30/05/2022 al rep n 29077.

In data 24/02/2023 pervenivano alla scrivente amministrazione richieste di subappalto, corredate dalla sottodescritta documentazione, assunte agli atti rispettivamente con prot. n. 6622 (2° stralcio lotto 1) e n. 6660 (3° stralcio lotto 2) di pari data a termini della quale l'impresa appaltatrice **AEC COSTRUZIONI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione opere a secco rientranti nella categoria prevalente OG1, all'impresa SAFA GROUP SRLS con sede in Cologno Monzese (MI) via della Repubblica 43 Cod. Fisc. e P.IVA 11674960965 per un importo di € 60.000,00 di cui € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 1 2° stralcio e di € 90.000,00 di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 2 3° stralcio.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

-dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;

-contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;

-Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

- Piano Operativo di Sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione.

Richiamato il comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e)in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:



- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 40 % dell'importo della categoria prevalente OG1.

Per il 2° stralcio (1° lotto) tale quota corrisponde ad € 693.645,83, pertanto, con il presente subappalto di € 60.000,00 e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 433.645,83, mentre per il 3° stralcio (lotto 2) tale quota corrisponde ad € 415.708,52 pertanto, con il presente subappalto di € 90.000,00 e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 205.708,52.

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria in quanto in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativi previsti dalla normativa vigente (lavori analoghi nell'ultimo quinquennio e attrezzatura adeguata), è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta (visura del 06/02/2023 documento n. T 504638266), che i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sul suddetto operatore sono attualmente in corso da parte della U.O. Contratti e Patrimonio e che non ha partecipato alla procedura di affidamento, come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena
Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **AEC COSTRUZIONI SRL** con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368 a subappaltare all'impresa **SAFA GROUP SRLS** con sede in Cologno Monzese (MI) via della Repubblica 43 Cod. Fisc. e P.IVA 11674960965 i lavori di **realizzazione opere a secco rientranti nella categoria prevalente OG1** per un importo di **€ € 60.000,00 di cui € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 1 (2° stralcio) e di € 90.000,00 di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 2 (3° stralcio)**;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_ 36215906 del 04/01/2023 valido fino al 04/05/2023;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da requisiti speciali previsti dal D.P.R. 207/10 e dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/16;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio ai sensi del vigente Regolamento sui controlli dell'ente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena ;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice ha presentato in data 10/01/2023 domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori presso la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia sisma del Ministero dell'Interno;
- 7) di dare atto che i C.I.G. sono: per il 2° Stralcio (Lotto 1) il 901160862C e per il 3° Stralcio (Lotto 2) il n. 901164765B;
- 8) di dare atto che il CUP per il 2° Stralcio (Lotto 1) è G84E21000430001, mentre per il 3° Stralcio (Lotto 2) è G89F18000920001;
- 9) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 433.645,83 come importo limite subappaltabile della categoria OG1 per il lotto 1(2° stralcio) ed € 205.708,52 per il lotto2 (3° stralcio);
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice **AEC COSTRUZIONI**, alla Ditta subappaltatrice **SAFA GROUP**, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F955 rif arch 486 per il 2° Stralcio (Lotto 1) e n. 06-06-02F955 rif arch 487 per il 3° Stralcio (Lotto 2)

Il Dirigente



VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)